



Comune di Buseno

Cantone dei Grigioni

**LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E
GLI ALBERGHI**



Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	Vigilanza.....	3
Art. 2	Esecuzione.....	3
II.	PATENTI.....	3
Art. 3	Domanda.....	3
Art. 4	Rilascio.....	3
Art. 5	Condizioni.....	3
Art. 6	Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio.....	3
Art. 7	Commercio al minuto.....	4
Art. 8	Assicurazione obbligatoria.....	4
Art. 9	Doveri del titolare.....	4
III.	ORARI D'APERTURA.....	4
Art. 10	Esercizi, in generale.....	4
Art. 11	Esercizi, eccezione.....	4
Art. 12	Manifestazioni e intrattenimenti danzanti.....	4
Art. 13	Divertimenti e spettacoli.....	4
Art. 14	Termine tolleranza.....	4
Art. 15	Notti libere.....	5
Art. 16	Locali notturni.....	5
Art. 17	Discoteche.....	5
Art. 18	Clienti che pernottano.....	5
IV.	DISPOSIZIONI DI POLIZIA.....	5
Art. 19	Autorità di vigilanza.....	5
V.	TASSE.....	6
Art. 20	Tasse per la patente.....	6
Art. 21	Tasse per prolungamento orario di polizia.....	6
Art. 22	Tasse speciali.....	6
VI.	DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI.....	7
Art. 23	In generale.....	7
Art. 24	Multe amministrative.....	7
Art. 25	Oste recidivo.....	7
Art. 26	Rimedi legali.....	7
VII.	DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 27	Diritto sussidiario.....	7
Art. 28	Disposizioni d'attuazione.....	7
Art. 29	Abrogazione.....	7
Art. 30	Disposizioni transitorie.....	8
Art. 31	Entrata in vigore.....	8

I. Disposizioni generali

Art. 1 Vigilanza

Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2 Esecuzione

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Municipio.

II. Patenti

Art. 3 Domanda

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con un mese di anticipo sull'apertura o sull'assunzione di un esercizio, oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente
- b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione
- c) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori
- d) durate della patente desiderata

Alla domanda devono essere allegati:

- a) estratto del casellario giudiziale
- b) conferma firmata ai sensi dell'art. 5, cpv. 3 LEPA

Art. 4 Rilascio

Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

Art. 5 Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani, nonché sugli orari d'apertura e sulla protezione contro i rumori.

Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio

Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi, nonché modifiche del genere d'esercizio, necessitano di una richiesta e di una nuova autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'art. 3, cpv 1 e 2.

Art. 7 Commercio al minuto

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio e dell'attuazione di una manifestazione, sul modulo ufficiale, all'Ufficio per l'economia e il turismo.

Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

Art. 8 Assicurazione obbligatoria

La concessione o il rinnovo di una patente d'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.- per sinistro.

Art. 9 Doveri del titolare

Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato della medesima quantità.

III. Orari d'apertura

Art. 10 Esercizi, in generale

Gli esercizi possono essere aperti dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

Art. 11 Esercizi, eccezione

Su domanda motivata possono essere autorizzate, in generale o per determinati giorni, delle deroghe. Le domande devono essere inoltrate per iscritto con almeno 2 settimane d'anticipo; le relative tasse saranno decise dal Municipio.

Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.

È vietato aprire i locali notturni e le discoteche prima delle ore 21.00.

I giorni di riposo settimanale, così come le vacanze, dovranno venir concordati con il Municipio.

Art. 12 Manifestazioni e intrattenimenti danzanti

Per le manifestazioni e i trattenimenti danzanti, gli orari d'apertura vengono fissati nel singolo caso. Le relative tasse saranno prelevate in base all'art. 20 del presente regolamento.

In ogni caso dovranno venir salvaguardati i giovani, la tranquillità e la sicurezza.

Art. 13 Divertimenti e spettacoli

Il Municipio può riscuotere una partecipazione.

Le relative tasse saranno prelevate in base all'art. 20.

Art. 14 Termine tolleranza

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione devono abbandonarlo/a al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato.

Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

Art. 15 Notti libere

Le notti che precedono le festività di S. Antonio, SS. Pietro e Paolo, di Capodanno, e la notte del martedì grasso, sono considerate libere.

Durante il periodo di carnevale verranno decretate dal Municipio due notti libere a dipendenza dei festeggiamenti che avranno luogo in paese.

Per la notte che precede il Natale l'ora di polizia è fissata alle ore 02.00.

In casi eccezionali decide il Municipio.

Art. 16 Locali notturni

Il Municipio può rilasciare un permesso di apertura fino alle ore 03.00 per un locale notturno (night-club), contro il pagamento di una tassa annuale di fr. 3'000.- (franchi tremila).

In questi locali sono autorizzati spettacoli di varietà quali esibizioni di giocolieri, prestigiatori, domatori, ballerine, sempre che tali spettacoli non abbiano a ledere i principi morali, siano decenti e non abbiano a provocare scandali.

La gerenza del locale notturno, così come l'ordine interno ed esterno del locale, è di completa responsabilità del gerente, il quale è tenuto a proprie spese per il controllo dell'entrata dei minorenni e per il mantenimento dell'ordine interno.

Art. 17 Discoteche

La gestione di discoteche è ammessa solo se il locale si presta al riguardo. All'interno il locale deve essere munito di tutti i servizi a protezione dell'igiene e della salute degli avventori. Verso l'esterno il locale deve essere munito delle necessarie protezioni foniche.

Art. 18 Clienti che pernottano

Le norme sull'ora d'apertura e l'ora di polizia non valgono per i clienti che pernottano. Dopo l'ora di polizia questi clienti devono essere serviti in un locale a loro riservato, oppure nel ristorante dopo che i clienti che non pernottano hanno lasciato il locale.

IV. Disposizioni di polizia

Art. 19 Autorità di vigilanza

Il Municipio esercita la sorveglianza sugli esercizi pubblici. Agli organi di polizia incaricati dal Municipio di eseguire i controlli dev'essere accordato, in ogni momento, l'accesso ai locali adibiti ad esercizio pubblico. Nel controllo l'oste deve coadiuvare con gli organi di polizia.

V. Tasse

Art. 20 Tasse per la patente

Per il rilascio di una patente vengono riscosse le seguenti tasse:

1. Esercizi pubblici con mescolta di bevande alcoliche

- | | |
|----------------------------|-------------|
| a) Ristoranti | CHF 200.- |
| b) Pensione senza alloggio | CHF 200.- |
| c) Caffè-pasticceria | CHF 200.- |
| d) Grotto | CHF 200.- |
| e) Discoteche | CHF 3'000.- |
| f) Locale notturno | CHF 5'000.- |

2. Ristoranti senza alcool

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a) Ristoranti senza alcool | CHF 200.- |
| b) Caffè-pasticceria senza alcool | CHF 200.- |

3. Esercizi occasionali e di festa

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a) Ristorante occasionale e di festa | Da CHF 10.- a CHF 50.- al giorno |
| b) Cantina di cantiere | CHF 200.- |

4. Esercizi con alloggio

- | | |
|---|-----------|
| a) Locanda, albergo | CHF 300.- |
| b) Pensioni di vacanze, rifugi, capanne | CHF 100.- |
| c) Locazione professionale di camere | CHF 50.- |

5. Campeggi

- | | |
|-------------|-------------|
| a) Campeggi | CHF 1'000.- |
|-------------|-------------|

6. Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere di esercizio

Da CHF 50.- a CHF 300.-

Art. 21 Tasse per prolungamento orario di polizia

1. Orari di apertura più lunghi temporanei

CHF 25.-all'ora per ogni ora supplementare

2. Orari di apertura più lunghi fissi

Da CHF 1'000 a CHF 3'000.-

Le tasse per la patente di ogni categoria e per il prolungamento dell'orario di polizia devono essere pagate al momento del rilascio.

Art. 22 Tasse speciali

Per ulteriori atti d'ufficio quali controlli ordinari o straordinari di singoli esercizi o manifestazioni viene riscossa una tassa annua da fr. 50.- a fr. 200.-.

VI. Disposizioni penali, rimedi legali

Art. 23 In generale

Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite con riserva dell'art. 26 nel quadro dell'art. 22 LEPA.

Art. 24 Multe amministrative

Chi s'intrattiene più a lungo dell'orario d'apertura autorizzato in un esercizio pubblico o a una manifestazione, deve pagare sul posto una multa amministrativa di fr. 10.--.
L'oste deve pagare sul posto una multa di fr. 50.-. Inoltre viene applicato l'art. 23.

Art. 25 Oste recidivo

Se entro gli ultimi 12 mesi l'oste viola per la seconda volta l'orario di chiusura dell'esercizio, la multa verrà raddoppiata. Se per lo stesso periodo l'oste è recidivo per più di due volte, il Municipio può ordinare la chiusura temporanea dell'esercizio.

Art. 26 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VII. Disposizioni finali

Art. 27 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 28 Disposizioni d'attuazione

Il Municipio può emanare disposizioni d'attuazione.

Art. 29 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa adottate finora.

Art. 30 Disposizioni transitorie

Prima dell'entrata in vigore della presente legge, le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in egual misura.

Le procedure in sospeso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 26.4.2000

N.B.: Questa legge non necessita dell'approvazione governativa.

6542 Buseno il 26 aprile 2000 (approvazione assembleare)

PER LA SOVRASTANZA:
Il Sindaco: La Segretaria:
C. Lauber E. Fumi-Berni

